



Comune di  
**TERRALBA**

SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA  
Assessorato ai Servizi Sociali

## **BANDO PUBBLICO**

**per l'assegnazione del REIS - Reddito di Inclusione Sociale - "Agiudu torrau", in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica –  
Annualità 2018**

Il Comune di Terralba, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio "Servizi Territoriali alla Persona" n° 362 del 03/07/2018, in attuazione della Legge della Regione Sardegna 18/2016 "Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau" e delle Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della suddetta L. R. approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19 giugno 2018, pubblica il presente bando per l'assegnazione del **REIS** - Reddito di Inclusione sociale - "Agiudu torrau", in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica.

### **ART. 1 - REIS**

Il reddito di Inclusione Sociale (REIS) è un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica ed è condizionato allo svolgimento di un percorso di inclusione attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Si pone quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini, affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità della persona.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

### **ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO**

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della Regione.

La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale,

indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Poiché la Regione Sardegna con proprie risorse prevede sia la possibilità di “aggiungere” ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, **è necessario** che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI presentino domanda per il REI.

Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste negli Avvisi Comunali per l'individuazione dei destinatari REIS.

### **ART. 3 – CONTRIBUTO BENEFICIARI SOLO REIS**

L'ammontare del beneficio economico mensile viene definito in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia. Al fine di venire incontro al maggior numero di richieste da parte di famiglie in condizioni di grave deprivazione economica e contenere il rischio di lasciare fuori dall'intervento nuclei bisognosi di aiuto, con delibera di Giunta Comunale n° 129 del 26.06.2018 sono stati stabiliti i seguenti importi e durata del beneficio:

<b>NUMERO COMPONENTI</b>	<b>SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE</b>	<b>DURATA EROGAZIONE</b>
<b>1</b>	€. 200	6 mesi
<b>2</b>	€. 300	6 mesi
<b>3</b>	€. 400	6 mesi
<b>4 e più</b>	€. 500	6 mesi

In presenza di economie, la durata dell'intervento e/o l'ammontare del contributo potrà essere rispettivamente prolungata e/o elevata fino a concorrenza del finanziamento assegnato dalla Regione, entro i limiti fissati con delibera di Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018, **previa autorizzazione della RAS.**

### **ART. 4 – CONTRIBUTO BENEFICIARI REI**

Non essendo possibile al momento assicurare l'integrazione al REI ai sensi del Decreto Legislativo n. 147, ai beneficiari REI viene comunque assicurato un importo forfettario con risorse regionali, che si configura quale “misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 147.

L'ammontare del beneficio economico mensile è già stato definito dalla RAS con la citata delibera 31/16 ed è in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia. Al fine di venire incontro al maggior numero di richieste da parte di famiglie in condizioni di grave deprivazione economica e contenere il rischio di lasciare fuori dall'intervento nuclei bisognosi di aiuto, con delibera di Giunta Comunale n° 129 del 26.06.2018 è stata fissata in mesi 6 la durata dell'intervento.

Nel seguente prospetto si riporta l'importo forfettario spettante in base al numero di componenti del nucleo familiare:

<b>NUMERO COMPONENTI</b>	<b>SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE</b>	<b>DURATA EROGAZIONE</b>
<b>1</b>	€. 60	6 mesi
<b>2</b>	€. 90	6 mesi
<b>3</b>	€. 120	6 mesi
<b>4 e più</b>	€. 150	6 mesi

In presenza di economie, la durata dell'intervento potrà essere prolungata fino a concorrenza del finanziamento assegnato dalla Regione, entro i limiti fissati con delibera di Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018, **previa autorizzazione della RAS.**

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto rimarrà invariata per la durata del progetto. Questa previsione si applica anche ai progetti d'inclusione attiva finanziati nel 2017 che al loro avvio abbiano previsto un certo contributo REIS ad integrazione del SIA, che non può subire in itinere (quindi anche nel corso del 2018) modifiche come conseguenza della rimodulazione della misura nazionale. Infatti ciò comporterebbe una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017, può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, siano anche beneficiari REI. In queste circostanze, a partire dalla data di ammissione della domanda REI, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria di cui al paragrafo 6.2 della delibera di Giunta Regionale n. 31/16 del 19 giugno 2018.

Tale disposizione si applica anche ai beneficiari REIS a valere sulle risorse 2016/2017 che durante il 2018 ottengano anche il beneficio REI.

## **ART. 5 – SOGLIE ISEE E PRIORITA' DI ACCESSO**

Di seguito sono definite le soglie ISEE e le priorità d'accesso alla misura del REIS.

### ***Priorità 1***

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente bando.

A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario come stabilito al precedente articolo.

Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del presente bando non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nella graduatoria comunale di accesso al REIS.

### ***Priorità 2***

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

### ***Priorità 3***

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il seguente ordine di priorità:

- 3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 3.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

### ***Priorità 4***

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

### ***Priorità 5***

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

Ai fini della formazione della graduatoria, nell'ambito di ciascuna delle suindicate priorità, qualora persista la parità verrà data precedenza alla domanda con ISEE più basso; in caso di ulteriore parità, verrà data precedenza alla domanda con numero di protocollo antecedente, salvo diversa disposizione della RAS.

## **ART. 6 – I PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA**

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione di alcuni casi specifici riportati al successivo art. 7) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario che può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi.

In ogni caso, il progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS entro il mese di ottobre e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune interessato dispone:

- ⇒ servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- ⇒ attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
- ⇒ promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- ⇒ promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- ⇒ promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- ⇒ partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- ⇒ laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

## **ART. 7 – CASI ECCEZIONALI DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE**

La Giunta regionale ha individuato i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- ⇒ famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;

⇒ famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

## **ART. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Possono presentare domanda REIS i nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso sopra specificati.

La domanda deve essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

Qualora pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare verrà ammessa una sola domanda, dando preferenza a quella che è stata presentata per prima, secondo il numero e giorno di acquisizione al protocollo comunale.

La **domanda**, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Terralba **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 6 agosto 2018, a pena di esclusione**. Potrà essere consegnata a mano oppure trasmessa via PEC esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ***protocollo.terralba@cert.legalmail.it***

Alla domanda, compilata utilizzando l'apposito modulo allegato al bando, dovrà essere allegata copia della seguinte documentazione:

- 1. DSU presentata ai fini del calcolo ISEE;**
- 2. ISEE ordinario o ISEE corrente o ISEE minori, in caso di presenza nel nucleo di minorenni, in corso di validità;**
- 3. documento di identità;**
- 4. eventuale certificazione di invalidità.**

Qualora non sia stata ancora rilasciata l'attestazione ISEE il richiedente dovrà comunque allegare alla domanda, entro il termine di scadenza del bando (**lunedì 6 agosto 2018**), copia della DSU, **a pena di esclusione**. In tal caso l'attestazione ISEE dovrà essere presentata entro i 10 giorni successivi, **a pena di esclusione**.

L'ufficio Protocollo è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:

MATTINA – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00

POMERIGGIO – il martedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00

## **ART. 9 – UFFICIO INFORMAZIONI**

Chiunque abbia necessità di informazioni o di consulenza sulle modalità di compilazione della domanda REIS potrà rivolgersi all'ufficio amministrativo dei servizi sociali, al primo piano del palazzo comunale.

L'ufficio è aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Tel. 0783 853011.

## **ART. 10 - GRADUATORIA DI AMMISSIONE**

Ultimata la fase istruttoria verrà predisposta e pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e nella bacheca, al piano terra del palazzo comunale, la graduatoria di ammissione in base ai criteri di priorità e precedenza stabiliti nel presente bando.

Considerato che la graduatoria, in osservanza delle disposizioni sulla privacy, verrà pubblicata in forma anonima si invitano gli interessati, al momento di presentazione della domanda, di chiedere e conservare il numero di protocollo della istanza. Tale numero servirà per individuare la domanda all'interno della graduatoria.

Entro il 31 agosto 2018 il Comune comunicherà alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate.

## **ART. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dal programma:

- coloro che non possiedono i requisiti di accesso previsti nel presente bando;
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
- coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
- coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
- coloro che non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel "patto di inclusione", ovvero "nel progetto d'inclusione attiva.

## **ART. 12 - REVOCA DEI BENEFICI**

Sara compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo. I sussidi economici non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo uni-personale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato dal Comune. Verranno adottate tutte le misure affinché il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per un massimo di due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato di inclusione attiva o sua rimodulazione.

### **ART. 13 - CONTROLLI E SANZIONI**

Il Comune potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

### **ART. 14 - DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione;

Il Responsabile del trattamento dei dati personali forniti all'Ufficio Servizi Sociali e il Dott. Tiziano Lampis.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;

L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche;

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Codice Privacy e nel GDPR 2016/679.

### **ART. 15 – PUBBLICITA' DEL BANDO**

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune ed è altresì reperibile presso l'Ufficio Protocollo e sul sito web del Comune all'indirizzo [www.comune.terralba.or.it](http://www.comune.terralba.or.it).

### **ART. 16 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente bando si fa rinvio e trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia, in particolare la delibera RAS n. 31/16 del 19 giugno 2018 sopra citata, nonché le eventuali nuove disposizioni e chiarimenti forniti dalla Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to Dr. Tiziano Lampis)